

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3397**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO,  
CENTARO, CIRAMI, TIRELLI, MAGISTRELLI, CALVI,  
FASSONE, CARUSO Luigi, ZANCAN, BOBBIO e SEMERARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2005**

—————

Modifica all’articolo 295 del codice di procedura penale,  
in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge avanza la proposta di una modesta modifica dell'articolo 295 del codice di procedura penale, volta a rendere più facilmente praticabile il ricorso allo strumento delle intercettazioni ai fini della ricerca del latitante, con specifico riferimento ai procedimenti che sono di competenza della corte d'assise, così come individuati nell'articolo 5 del codice di procedura penale stesso.

In tale prospettiva, la proposta attribuisce al presidente della corte d'assise, e non all'organo giudicante nella sua composizione collegiale (organo che, come è noto, può non essere sempre costituito o in sessione), la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di intercettazioni (telefoniche ed ambientali) rispettivamente indicati nei commi 3 e 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, prospettando una soluzione che trae spunto da quella contenuta

nell'articolo 467 dello stesso codice, in cui è previsto l'attribuzione al presidente del tribunale e della corte d'assise della competenza a provvedere all'assunzione delle prove non rinviabili.

Resta peraltro in ogni caso spettante all'organo collegiale la competenza a dichiarare lo stato di latitanza ai sensi del comma 2 del citato articolo 295.

La disposizione, introdotta come comma 3-ter del citato articolo 295 del codice di procedura penale, fa riferimento specifico alla sola ipotesi del giudizio di primo grado, menzionando solo il presidente della corte d'assise, ma essa è destinata a trovare comunque applicazione anche nel giudizio davanti alla corte d'assise d'appello, per effetto della disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 598 del codice di procedura penale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma *3-bis*, è aggiunto il seguente:

«*3-ter*. Nei giudizi davanti alla corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e *3-bis*, in luogo del giudice provvede il presidente della corte».

